

Determinazione Dirigenziale

N. 663 del 10/04/2019

Classifica: 004.03

Anno 2019

(6955107)

<i>Oggetto</i>	COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO. ACCERTAMENTO TEFA 2016, 2017, 2018 E COMPENSAZIONE AGGIO - ACCERTAMENTO TEFA CONTRIBUTO MIUR 2018
----------------	--

<i>Ufficio Redattore</i>	P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO
<i>Riferimento PEG</i>	98
<i>Centro di Costo</i>	
<i>Resp. del Proc.</i>	Dott.ssa Cristina Baldini
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	BALDINI CRISTINA - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO

SANSUS00

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
3954/18sub5 55/2019	2019	535	.	€ 374,64
3954/18sub5 54/2019	2019	535	.	€ 354,76
3954/18sub5 53/2019	2019	535	.	€ 273,63
3954/18sub5 52/2019	2019	535	.	€ 279,15

ACCERTAMENTO	ANNO	RISORSA	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
530	2019	0	11	1	€ 237,14
529	2019	0	11	.	€ 90.935,60
528	2019	0	11	.	€ 124.505,13

527	2019	0	11	.	€ 117.897,61
-----	------	---	----	---	--------------

Il Dirigente / Titolare P.O.

Visto l'art. 19 comma 3 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 "Riordino della finanza degli Enti territoriali" che dispone: "con Delibera della Giunta Provinciale, da adottare entro il mese di ottobre di ciascun anno per l'anno successivo, il tributo è determinato in misura non inferiore all'1 per cento, né superiore al 5 per cento delle tariffe per unità di superficie stabilite ai fini della tassa di cui al comma 2; qualora la deliberazione non sia adottata entro la predetta data, la misura del tributo si applica anche per l'anno successivo";

Visto l'art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 che nell'istituire la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (**TIA1**) al comma 17 cita: "fatta salva l'applicazione del tributo ambientale di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 che all'art. 238 che istituisce una nuova tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (**TIA2**) e sopprime la tariffa di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11 che dispone: "Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti";

Visto il D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4 - Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale – art. 2 comma 44 che dispone: "È fatta salva, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'applicazione del tributo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504";.

Visto l'art. 1 comma 7 del D.L. 27 maggio 2008, n. 93 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 luglio 2008, n. 126, che dispone: "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato" e visto l'art. 77-bis comma 30 del D.L. 25-06-2008, n. 112 che cita "per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all' articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU);

Vista la delibera n. 77 del 15/04/2008 con la quale la Giunta stabiliva l'1% quale misura del tributo dall'anno 2009, misura confermata con successivo atto n. 242 del 29/10/2008;

Considerato che per effetto della modifica di cui ai sopra citati atti la tariffa del tributo applicata da questa Provincia dal 1 gennaio 2009 era al minimo consentito dalla legge e che tale misura è stata confermata per l'anno 2010 con deliberazione di Giunta Provinciale n. 220 del 10/11/2009;

Visto l'art. 1 comma 123, L. 13 dicembre 2010, n. 220 che dispone “resta confermata, sino all’attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui al comma 7 dell’art. 1 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU) e per quelli previsti dai commi da 14 a 18 dell’art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Vista la delibera n. 185 del 9/11/2010 con la quale la Giunta confermava per l'anno 2011 l'applicazione della tariffa al minimo consentito dalla legge;

Vista la delibera n. 200 del 10 novembre 2011 con la quale la Giunta stabiliva la misura del quattro per cento (**4%**) del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente per l'anno 2012 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, salvo la riduzione all'uno per cento (**1%**) per i comuni che hanno ottenuto una percentuale di raccolta differenziata superiore o uguale a 45%, come rilevato dalla Regione Toscana in sede di determinazione delle aliquote per i singoli comuni del tributo speciale per il deposito in discarica di cui al decreto dirigenziale n. 3975 del 26 settembre 2011;

Visto il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214, avente per oggetto “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, che prevede all'art. 14 l'istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (**TARES**) a decorrere dal 1 gennaio 2013;

Visto il comma 28 dell'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 sopra citato che dispone: “E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.L. 30 dicembre 1992, n. 502. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo, esclusa la maggiorazione di cui al comma 13”;

Vista la delibera n. 169 del 11/12/2012 con la quale la Giunta Provinciale stabiliva la misura del cinque per cento (**5%**) del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente per l'anno **2013** di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

Vista la L. 27 dicembre 2013 n. 147 avente per oggetto “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014) che all'art 1 comma 1 istituisce la IUC che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (**TARI**);

Vista la L. 27 dicembre 2013 n. 147 sopra citata che all'art. 1 comma 666 fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente e ne prevede l'applicazione nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo;

Vista la delibera n. 6 del 17 gennaio 2014 “Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente. Determinazione della misura per l'anno 2014” che stabiliva le seguenti aliquote:

- **3%** per i comuni che hanno ottenuto una percentuale di raccolta differenziata superiore o uguale a 45% come rilevato dalla Regione Toscana in sede di determinazione delle aliquote per i singoli comuni del tributo speciale per il deposito in discarica di cui al decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 3948 del 30/09/2013
- **4%** per i comuni che hanno ottenuto una percentuale di raccolta differenziata inferiore al 45%, come rilevato dalla Regione Toscana in sede di determinazione delle aliquote per i singoli comuni del

tributo speciale per il deposito in discarica di cui al decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 3948 del 30/09/2013;

Visto l'atto del sindaco n. 48 del 29/06/2015 che stabilisce l'aliquota TEFA al 5% per l'esercizio 2015;

Vista la delibera del Consiglio Metropolitan n. 49 del 27/07/2016 di conferma per l'esercizio 2016 delle misure e delle aliquote dei tributi IPT, imposta RC auto e TEFA;

Visto l'art. 2-bis - Interventi a tutela del pubblico denaro e generalizzazione dell'ingiunzione di pagamento ai fini dell'avvio della riscossione coattiva - del D.L. 22/10/2016, n. 193 convertito dalla legge di conversione 1 dicembre 2016, n. 225 - Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili che dispone:

1. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il versamento spontaneo delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori.

.....(omissis);

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai versamenti effettuati all'Agenzia delle entrate-Riscossione, di cui all'articolo 1, comma 3.

Appurato che la TEFA affluisce nei conti comunali in modo indistinto rispetto alla TARI;

Vista la delibera del Consiglio Metropolitan n. 3 del 11/01/2017 di conferma per l'esercizio 2017 delle misure e delle aliquote dei tributi IPT, imposta RC auto e TEFA;

Vista la delibera del Consiglio metropolitan n. 102 del 20/12/2017 di conferma per l'esercizio 2018 delle misure e delle aliquote dei tributi IPT, imposta RC auto e TEFA;

Viste le seguenti determinazioni del Comune di Barberino di Mugello:

ATTO		Importo netto	Importo lordo	Aggio
det. n. 1018/2016	Impegno e liquidazione tributo provinciale anno 2016	90.935,60	91.209,23	273,63
det. n. 53/2018	Liquidazione tributo provinciale anno 2017	88.921,32	89.188,89	267,57
		1.924,83	1.930,62	5,79
		3.979,52	3.991,49	11,97
		4.652,42	4.666,42	14,00
		12.660,76	12.698,86	38,10
		5.758,76	5.776,09	17,33
	TOTALE	117.897,61	118.252,37	354,76
det 75/2018	Liquidazione tributo provinciale anno 2018	102.593,07	102.901,78	308,71
		1.114,76	1.118,11	3,35
		2.360,42	2.367,52	7,10
		224,15	224,82	0,67
		1.034,09	1.037,20	3,11
		1.655,50	1.660,48	4,98
		2.805,55	2.813,99	8,44
		12.717,59	12.755,86	38,27
	TOTALE	124.505,13	124.879,77	374,64

Ritenuto opportuno costituire gli accertamenti di entrata per le annualità nette 2016, 2017 e 2018 e per i rispettivi aggi;

Ritenuto inoltre opportuno costituire gli impegni di spesa sul cap. 535 per gli aggi che verranno compensati al momento della liquidazione;

Vista la determinazione n. 441/2019 di parificazione dei conti di gestione di alcuni comuni tra cui il Comune di Barberino di Mugello;

Considerato che nel 2018 il Comune di Barberino di Mugello ha versato alla Città Metropolitana di Firenze € 92.771,87 –TEFA 2015;

Appurato che il Comune di Barberino di Mugello ha compensato l'aggio come da det. n. 923/2015;

Ritenuto opportuno costituire un accertamento di entrata sul Bilancio 2019 di € 237,14 per TEFA contributo MIUR istituti scolastici 2018;

Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 127 del 19/12/2018 di approvazione del Bilancio 2019;

Vista la deliberazione n. 2 del 16/01/2019 di approvazione del PEG 2019;

Dato atto che ai sensi della Legge n. 56/2014, di riordino istituzionale, dal 01/01/2015 la Città Metropolitana di Firenze è subentrata alla Provincia di Firenze in tutti i rapporti attivi e passivi esercitandone le funzioni nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica;

Visto lo statuto della Città Metropolitana di Firenze, approvato con Delibera della Conferenza Metropolitana n. 1 del 16/12/2014, ed in particolare le disposizioni transitorie nelle quali è previsto che la Città metropolitana, nelle more dell'approvazione di propri regolamenti, applica quelli della Provincia di Firenze e garantisce i servizi, i livelli occupazionali e le funzioni già svolte al 31 dicembre 2014 dalla Provincia medesima;

Richiamato l'atto dirigenziale n. 538/2018, con cui è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di Posizione Organizzativa Bilancio e Investimenti;

DETERMINA

1. Di prendere atto delle diverse determinazioni di impegno e liquidazione del Comune di Barberino di Mugello n. 923/2015, 1018/2016, 53/2018, 75/2018;
2. Di costituire, per quanto espresso in premessa, i seguenti accertamenti di entrata:
 - € 90.935,60 per TEFA 2016;
 - € 117.897,61 per TEFA 2017 e arretrati;
 - € 124.505,13 per TEFA 2018 e arretrati;
3. Di accertare, per quanto espresso in premessa, € 237,14 per TEFA su contributo MIUR istituti scolastici 2018 come da comunicazione ns prot. 5915/2019;
4. Di costituire i seguenti sotto-impegni di spesa sull'impegno 3954/18 sul capitolo 535 a favore del Comune di Barberino di Mugello:
 - € 273,63 per l'aggio sulla TEFA rendicontata nel 2016;
 - € 354,76 per l'aggio sulla TEFA rendicontata nel 2017;
 - € 374,64 per l'aggio sulla TEFA rendicontata nel 2018;

5. Di rinviare la compensazione degli l'importi di cui al punto 3) emettendo mandato con ordinativo di incasso sul cap 11 residuo 1145/2018 al momento dell'incasso della TEFA relativa;
6. Di appurare che nel 2018 il Comune di Barberino di Mugello ha versato alla Città Metropolitana di Firenze € 92.771,87 come TEFA 2015 det. n. 923/2015 – Impegno di spesa e liquidazione tributo provinciale anno 2015;
7. Di costituire impegno di spesa di € 279,15 per aggio compensato dal Comune di Barberino di Mugello sui versamenti effettuati nel 2018 sull'impegno 3954/18 sul capitolo 535 a favore del Comune di Barberino di Mugello;
8. Di compensare l'importo di cui al punto 3) emettendo mandato con ordinativo di incasso sul cap 11 residuo 1145/2018;
9. Di trasmettere il presente atto, ai sensi art. 24 del vigente Regolamento di contabilità, ai Servizi Finanziari ai fini della registrazione dell'impegno di spesa, nonché all'ufficio atti per la relativa pubblicazione, raccolta e partecipazione agli Uffici.

Firenze

10/04/2019

**BALDINI CRISTINA - P.O. PROGRAMMAZIONE E
RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E
PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI**

INVENTIMENTO

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”